



COMUNE DI MILAZZO

(Provincia di Messina)

ORIGINALE di DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione N. 7

Del 03/03/2022

OGGETTO: Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche al 31.12.2020
ex art. 20, D. Lgs. 19 agosto 2016, n.175 - Approvazione.

APPROVATA

L'anno **duemilaventidue**, il giorno **3** del mese di **marzo**, alle ore **19:00** in Milazzo, nella Casa Comunale, su convocazione del Presidente del Consiglio Comunale come da avvisi scritti in data **01/03/2022** prot. N.**80/UP**, notificati in tempo utile a ciascun Consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta **urgente**.

All'appello, in apertura di seduta, risultano presenti:

CONSIGLIERI	P	A	CONSIGLIERI	P	A
AMATO Antonino	X		MAISANO Damiano		X
ANDALORO Alessio	X		OLIVA Alessandro	X	
BAGLI Massimo		X	PELLEGRINO Alessia	X	
BAMBACI Sebastiana		X	PIRAINO Rosario	X	
COCUZZA Valentina		X	RIZZO Francesco	X	
CRISAFULLI Giuseppe	X		RUSSO Francesco		X
DODDO Giuseppe	X		RUSSO Lydia		X
FICARRA Francesco Danilo	X		SARAO' Santi Michele	X	
FOTI Antonio	X		SGRO' Santina	X	
ITALIANO Antonino	X		SINDONI Mario Francesco	X	
ITALIANO Lorenzo	X		SOTTILE Maria		X
MAGLIARDITI Maria		X	STAGNO Giuseppe		X

PRESENTI N. 15

ASSENTI N. 9

Partecipa il Segretario Generale: Dott.ssa **Andreina MAZZU'**.

Assume la presidenza il Presidente Avv. **OLIVA Alessandro**.

E' presente l'Assessore: **MELLINA**.

La seduta è pubblica.

INTERVENTI

*Il **Presidente**, constatato che il numero dei Consiglieri presenti è sufficiente a rendere legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.*

In apertura di seduta il **Presidente**, introduce l'unico punto iscritto all'O.d.g. rappresentandone l'urgenza.

Pone ai voti l'urgenza della seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIGLIERI PRESENTI E VOTANTI **15**.

CON VOTI **11 FAVOREVOLI** e **4 ASTENUTI** (Italiano L., Crisafulli, Amato e Andaloro) espressi in forma palese per alzata e seduta,

APPROVA l'urgenza della seduta.

Chiede d'intervenire in via preliminare alla trattazione del punto di cui in oggetto il Consigliere **Saraò**, il quale chiede al Presidente di osservare un minuto di silenzio per le vittime della guerra in atto tra la Russa e l'Ucraina.

Viene osservato un minuto di silenzio.

Anche il Consigliere **Foti** interviene in via preliminare alla trattazione dell'unico punto iscritto all'O.d.g. soffermandosi sulla problematica relativa alla guerra tra la Russia e l'Ucraina e sulle iniziative che sono già state prese da alcuni Comuni anche vicini.

Chiede al Presidente di confrontarsi con l'amministrazione affinché possano essere poste in essere le condizioni per accogliere ed aiutare, nei limiti delle possibilità, i cittadini ucraini in difficoltà che stanno abbandonato il proprio territorio.

Il **Presidente** accoglie la richiesta e si riserva di aggiornare il civico consesso sul punto.

Il Consigliere **Doddo** dichiara di essere pienamente d'accordo con l'intervento del Consigliere Foti.

Cambiando argomento il Consigliere Doddo si sofferma sullo spostamento dei locali del Dipartimento di Salute Mentale di Vaccarella a Giammoro. Ritene che molti

uffici stanno abbandonando il nostro territorio e ciò non è consentito in quanto provoca dei disagi ai cittadini.

Chiede un intervento del Sindaco e del Segretario Generale affinché possa essere trovato un rimedio, quantomeno per tamponare in attesa della sistemazione degli uffici ormai fatiscenti di Vaccarella, ad individuare dei locali da assegnare al Centro di Salute Mentale.

Alle ore 19:20 entra in aula il Consigliere Bambaci. **Presenti 16.**

In risposta al Consigliere Doddo, il **Presidente** specifica che la proprietà degli immobili di Vaccarella è riferita all'ASP e pertanto è l'ASP che ha deciso di spostare gli uffici del Dipartimento di Salute Mentale in quel di Giammoro.

Non condivide tuttavia lo spostamento del Dipartimento in altro luogo, così come non condivide lo spostamento dell'Ufficio del Giudice di Pace e dell'ex Pretura.

Riprende la parola il Consigliere **Doddo**, il quale invita l'amministrazione ad attivarsi ugualmente al fine di individuare un altro immobile da assegnare al Dipartimento di Salute Mentale.

Interviene il Consigliere **Italiano Lorenzo**, il quale, condividendo l'intervento del Consigliere Doddo, evidenzia che negli anni molti uffici hanno abbandonato il territorio traslocando altrove creando dei disagi alla collettività.

Ritiene che la politica regionale e locale possa intervenire per trovare una soluzione.

Dà atto che nella mattinata ha diffuso una nota per invitare il Sindaco a farsi parte attiva nei confronti dell'ASP.

Alle ore 19:30 entra in aula il Consigliere Russo F.. **Presenti 17.**

Prende la parola il Consigliere **Italiano Antonino**, il quale, richiamando gli interventi dei Consiglieri Doddo e Italiano L., sottolinea, come già fatto in passato, la mancanza della politica locale che induce inevitabilmente a situazioni del genere.

Ritiene che la decisione dell'ASP di trasferire i locali del Dipartimento di Salute Mentale da Vaccarella ad altro luogo sia una scelta esclusivamente politica. E' stato deciso infatti di ristrutturare i locali di Giammoro e non quelli di Milazzo.

Ribadisce l'assenza dei deputati Regionali che non hanno alcun interesse per la città di Milazzo.

Si complimenta con il Sindaco per l'intraprendenza che sta ponendo in essere a favore della propria città.

Alle ore 19:40 entra in aula il Consigliere Bagli. **Presenti 18.**

Prende la parola il Consigliere **Bagli**, il quale invita il Presidente a convocare un consiglio Comunale sulle problematiche dell'ospedale di Milazzo invitando la deputazione regionale e nazionale.

Il **Presidente**, rispondendo al Consigliere Bagli, specifica che di tale aspetto se n'è già discusso in conferenza dei Capigruppo ed è stata già inviata una richiesta ai vertici dell'ASP che non hanno fornito risposta. Resta intenso che il Consiglio Comunale è libero di determinarsi e convocare un Consiglio Comunale sul punto.

Interviene il Consigliere **Andaloro**, il quale rappresenta che da circa cinque - sei anni fa presso gli uffici del Centro di Salute Mentale di Olivarella era stata affissa una comunicazione che avvisava gli utenti di uno spostamento ad altra sede del Dipartimento a causa della fatiscenza dei locali. Rammenta che all'epoca si adoperò a rilasciare una dichiarazione alla Gazzetta del Sud per sollecitare l'amministrazione e ricorda che qualcuno dichiarò che a breve i locali sarebbero stati manutenzionati. Da allora nulla è stato fatto. Sostiene quindi, in definitiva, che l'intento attuale è quello di chiudere i locali di Vaccarella visto che la volontà era stata già manifestata circa cinque - sei anni fa.

Invita il Presidente convocare un Consiglio Comunale sulla questione sanità della città di Milazzo invitando i rappresentati politici. Ritiene infatti che il servizio sia indispensabile visto il numero degli utenti che giornalmente si reca presso il Centro di Salute Mentale.

Prende la parola il Consigliere **Crisafulli**, il quale evidenzia al Presidente che circa nove mesi fa aveva avanzato una richiesta di convocazione di un Consiglio Comunale Straordinario sulle problematiche dell'ospedale di Milazzo ed in particolare sul depotenziamento dello stesso.

Chiede al Presidente come mai la richiesta di Consiglio Comunale sulle problematiche dell'ospedale non è stata evasa.

Risponde il **Presidente** specificando che da mesi l'Ufficio di Presidenza si è adoperato a chiedere la disponibilità dei vertici dell'ASP i quali non hanno fornito alcuna risposta.

Riprende la parola il Consigliere **Crisafulli**, il quale ritiene che l'Ufficio di Presidenza debba adoperarsi a scrivere e ad ottenere risposte anziché telefonare ai soggetti interessati. Ritiene che l'Ufficio abbia operato in maniera non corretta.

Alle ore 19:55 si allontana dall'aula il Consigliere Andaloro. **Presenti 17.**

Il **Presidente** dissente quanto sostenuto dal Consigliere Crisafulli, anzi, ritiene che l'ufficio di Presidenza abbia operato in maniera corretta. Specifica inoltre che tutti i contatti che sono stati posti in essere erano finalizzati ad ottenere la disponibilità di una data per la convocazione del Consiglio Comunale.

Sostiene che invece i vertici dell'ASP, essendo già a conoscenza delle problematiche dell'ospedale di Milazzo, non hanno volontariamente fornito la propria disponibilità a venire in aula per un confronto con il civico consesso.

Il Presidente conclude l'intervento facendo presente che rimane ferma la disponibilità a discutere dell'argomento in conferenza dei Capigruppo e stabilire di inviare una convocazione scritta con una data stabilita nella speranza che i Vertici dell'ASP siano presenti.

Rappresenta infine che le date con i soggetti interessati si concordano telefonicamente e non per iscritto.

Prende la parola il Consigliere **Saraò**, il quale, in rappresentanza del gruppo di Forza Italia, chiede al Presidente di indire una riunione de capigruppo al fine di predisporre due atti separati, uno concernente lo spostamento del Dipartimento di Salute Mentale di Vaccarella e l'altro riguardo le problematiche dell'ospedale di Milazzo.

Invita i Consiglieri a non cullarsi sull'intervento dei Deputati Regionali ma ad affrontare intanto il problema in prima persona.

Il **Presidente** dà atto che il Consiglio Comunale in ogni caso è libero di determinarsi a convocare un Consiglio Comunale a prescindere dalla presenza dei vertici in aula.

Non essendovi ulteriori interventi preliminari, il Presidente dà lettura della proposta di delibera avente per oggetto: **"Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche al 31.12.2020 ex art. 20, D. Lgs. 19 agosto 2016, n.175 - Approvazione"**.

Prende la parola il **Segretario Generale** il quale espone l'argomento, specificando che quella che si sta trattando è una delibera obbligatoria per gli enti da rinnovare ogni anno.

Dà atto che l'ente contribuisce alle partecipate in misura inferiore a quanto previsto dalla normativa sulle partecipazioni pubbliche e sottolinea che allo stato non vi sono nuove partecipazioni da dover razionalizzare.

Specifica inoltre che le razionalizzazioni cui l'ente partecipa non rientrano nessuno nel bilancio consolidato ma sono partecipazioni pro-quota, vedi il GAL TIRRENO, l'AMP, l'ATO - SRR che sono imposte per legge, il Centro Mercantile di cui è prevista la dismissione ed il Gruppo di Azione Costiera Golfo di Patti.

Evidenzia che non è previsto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti in quanto lo stesso è facoltativo e ininfluyente.

Dà lettura del dispositivo del deliberato.

La proposta di delibera viene allegata al presente verbale a formarne parte integrante e sostanziale.

Il Presidente dà lettura del verbale della 1° Commissione Consiliare datato 01/03/2022.

Il documento viene allegato al presente verbale a formarne parte integrante e sostanziale.

Interviene il Consigliere **Italiano Lorenzo**, il quale, ritenendo che, in realtà, sarebbe stato compito dell'amministrazione esporre la proposta di delibera e non del Segretario Generale, chiede alla Dottoressa Mazzù se l'ente ha l'obbligo di conoscere il bilancio delle partecipate al fine di intervenire sul bilancio comunale stesso.

La Segretaria **Mazzù** precisa che le società hanno l'obbligo di inviare i bilanci agli enti associati, ma in ogni caso tali bilanci non possono in alcun modo influire su quello del nostro ente in quanto le quote che il Comune di Milazzo applica non incidono sui bilanci delle partecipate.

Rammenta che il Sindaco fa parte del consiglio di amministrazione pertanto è a conoscenza della situazione finanziaria delle partecipate.

Interviene l'Assessore **Mellina**, il quale, a difesa dell'amministrazione, intende precisare al Consigliere Italiano Lorenzo che la Segretaria si è offerta di esporre l'argomento essendo a conoscenza specifica dei fatti.

Con riferimento alla proposta di delibera in oggetto, l'Assessore dà atto che si tratta di un atto propedeutico a quello che è il redigendo bilancio e ribadisce che non è necessario il parere del Collegio dei Revisori dei Conti.

Dà atto che gli uffici di norma invitano le partecipate a trasmettere i bilanci, ma se ciò non dovesse accedere gli uffici e i Revisori, che poi devono redigere eventuali pareri sul bilancio consolidato, sono i primi a verificare se vi sono tutti i requisiti necessari. Ribadisce che il Comune di Milazzo non ha quote significative sui bilanci delle partecipate.

Prende la parola il Consigliere **Foti**, il quale, nel ringraziare la Dott.ssa Locantro e il Dott. Infantino per avere approfondito l'argomento in Commissione, dichiara di avere dei dubbi in merito alla necessità di avere il parere del Collegio dei Revisori dei Conti sulla proposta di delibera in oggetto.

Per tali motivi anticipa il proprio voto di astensione al deliberato.

Non essendovi ulteriori interventi, il **Presidente**, prima di porre ai voti la proposta di delibera, chiede al Segretario Generale di richiamare l'appello nominale.

CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI
AMATO Antonino	X	
ANDALORO Alessio		X
BAGLI Massimo	X	
BAMBACI Sebastiana	X	
COCUZZA Valentina		X
CRISAFULLI Giuseppe	X	
DODDO Giuseppe	X	
FICARRA Francesco Danilo	X	
FOTI Antonio	X	
ITALIANO Antonino	X	
ITALIANO Lorenzo	X	
MAGLIARDITI Maria		X
MAISANO Damiano		X
OLIVA Alessandro	X	
PELLEGRINO Alessia	X	
PIRAINO Rosario	X	
RIZZO Francesco	X	
RUSSO Francesco	X	
RUSSO Lydia		X
SARAO' Santi Michele	X	
SGRO' Santina	X	

SINDONI Mario Francesco	X	
SOTTILE Maria		X
STAGNO Giuseppe		X
	17	7

Il **Presidente** pone ai voti la proposta di delibera.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto "**Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche al 31.12.2020 ex art. 20, D. Lgs. 19 agosto 2016, n.175 - Approvazione**";

VISTO che sulla superiore proposta sono stati espressi i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile;

VISTO il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO l'O.R.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

CONSIGLIERI PRESENTI E VOTANTI 17;

CON VOTI 13 FAVOREVOLI e 4 ASTENUTI (Foti, Crisafulli, Lorenzo Italiano, Amato) espressi in forma palese, per alzata e seduta

D E L I B E R A

Di **APPROVARE** la proposta di deliberazione avente per oggetto: "**Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche al 31.12.2020 ex art. 20, D. Lgs. 19 agosto 2016, n.175 - Approvazione**", che allegata al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale.

Il **Presidente** pone in votazione la proposta di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la proposta del Presidente del Consiglio;

CON VOTI 13 FAVOREVOLI e 4 ASTENUTI (Foti, Crisafulli, Lorenzo Italiano, Amato) espressi in forma palese, per alzata e seduta

D E L I B E R A

Di **DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

Chiede d'intervenire il Consigliere **Sindoni**, il quale, tornando sull'argomento degli interventi preliminari riguardo lo spostamento del Centro di Salute Mentale di Vaccarella, rappresenta che, da informazioni assunte dall'Onorevole Galluzzo, il trasferimento alla sede di Giammoro è solo momentaneo in quanto la struttura di Vaccarella è risultata essere inagibile.

Dà atto che grazie all'Onorevole Galluzzo e all'Assessore Razza, la ristrutturazione degli edifici è stata inserita in un finanziamento di 1 milione e 800 mila euro che consentirà la nascita dell'"Ospedale di Comunità".

Non essendovi ulteriori punti iscritti all'O.d.g. da trattare, il **Presidente** chiude la sessione.

La seduta viene chiusa alle ore 20:27.



COMUNE DI MILAZZO
2° SETTORE FINANZE

PROPOSTA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE n. 2 del 24/02/2022

Il Proponente

OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE al 31.12.2020 EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175. Approvazione

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 175/2016 (TUSP), e in particolare l'art. 20 il quale recita:

“1.le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) partecipazioni in societarie che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) partecipazioni in societarie che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4”;*

ATTESO che questo Comune è tenuto ad effettuare l'analisi dell'assetto delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, al 31 dicembre 2020;

RICHIAMATE:

- la deliberazione di consiglio comunale n.109 del 20/12/2018 con la quale il Comune di Milazzo ha provveduto alla revisione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016;

-la deliberazione di consiglio comunale n.86 del 17/06/2021 con la quale è stato approvata la razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art.20 comma 1 del TUSP al 31/12/2019;

CONSIDERATO che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra siano adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e siano trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate oppure oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non abbiano ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- 2) non siano riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) tra quelle previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - e) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - f) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta comunque salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Milazzo e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

VISTE le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP.

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla relazione tecnica allegato A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli *ex art.* 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Dirigente Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

RILEVATO CHE l'adozione della presente deliberazione rientra nella competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art.42, c.2 lett. e) del D.Lgs. 267/2000 ed art. 10 T.U.S.P.;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

PROPONE

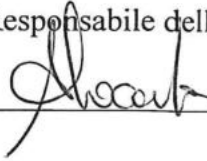
1. di approvare la ricognizione al **31 dicembre 2020** delle società in cui il Comune di Milazzo detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e analiticamente dettagliate nell'allegato B), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto che la ricognizione effettuata ***non prevede*** un nuovo piano di razionalizzazione;
3. di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;
4. di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune dettagliatamente elencate nell'allegato B);
5. di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P.;
6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA DELL'ATTO
(Art. 12 L.R. 23/12/2000 n° 30)

Si esprime parere favorevole

Milazzo, li 24/02/2022

Il Responsabile dell'Istruttoria



Il Responsabile del Settore Finanziario

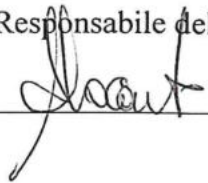


PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE
(Art. 12 L.R. 23/12/2000 n° 30)

Si esprime parere favorevole

Milazzo, li 24/02/2022

Il Responsabile dell'Istruttoria



Il Responsabile del Settore Finanziario



Allegato A)



COMUNE DI MILAZZO

PROVINCIA DI MESSINA

Relazione tecnica

Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche
(art. 20, comma 1 e seguenti, D.Lgs. 175/2016 e s.m.i.- T.U.S.P.)

Indice generale

1. INTRODUZIONE	
2. OBIETTIVI DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE.....	
3. IL NUOVO QUADRO NORMATIVO.....	
3.1 LE DISPOSIZIONI CHE REGOLANO I PROCESSI DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE.	
3.2 TIPOLOGIA DI PARTECIPAZIONI AMMESSE DALLA LEGGE	
3.3 ULTERIORI REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ	
4. IL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE	
4.1 VISIONE DI SINTESI DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE	
4.2	
5. ANALISI DELLE SINGOLE PARTECIPAZIONI	
CONCLUSIONI.....	

1. INTRODUZIONE

La legge di stabilità per il 2015 (Legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio di un *“processo di razionalizzazione”* delle società a partecipazione pubblica allo scopo di assicurare il *“coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”*.

In data 23 settembre 2016 è entrato in vigore il Testo Unico delle Società partecipate (D.Lgs. n. 175/2016) attraverso il quale il Governo ha dato attuazione alla delega prevista nella legge 7 agosto 2015 n. 124, sulla disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare la chiarezza delle regole, la semplificazione normativa e la tutela e la promozione del fondamentale principio della concorrenza.

Le disposizioni del decreto hanno per oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.

In particolare, il decreto risponde alle esigenze individuate dal Parlamento ai fini del riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, attraverso i seguenti principali interventi:

- l'ambito di applicazione della disciplina, con riferimento sia all'ipotesi di costituzione della società che all'acquisto di partecipazioni in altre società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta (artt. 1, 2, 23 e 26);
- l'individuazione dei tipi di società e le condizioni e i limiti in cui è ammessa la partecipazione pubblica (artt. 3 e 4);
- il rafforzamento degli oneri motivazionali e degli obblighi di dismissione delle partecipazioni non ammesse (artt. 5, 20 e 24);
- la razionalizzazione delle disposizioni in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica e acquisto di partecipazioni (artt. 7 e 8), nonché di organizzazione e gestione delle partecipazioni (artt. 6, 9, 10 e 11);
- l'introduzione di requisiti specifici per i componenti degli organi amministrativi e la definizione delle relative responsabilità (art. 11 e 12);
- definizione di specifiche disposizioni in materia di monitoraggio, controllo e controversie (artt. 13 e 15);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di crisi d'impresa e l'assoggettamento delle società a partecipazione pubblica alle disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo e/o amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (art. 14);
- il riordino della disciplina degli affidamenti diretti di contratti pubblici per le società *“in house”* (art. 16);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di società a partecipazione mista pubblico-privata (art. 17);

- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di quotazione delle società a controllo pubblico in mercati regolamentati (art. 18);
- la razionalizzazione delle disposizioni vigenti in materia di gestione del personale (artt. 19 e 25);
- l'assoggettamento delle società partecipate agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. 33/2013 (art. 22);
- la razionalizzazione delle disposizioni finanziarie vigenti in materia di società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali (art. 21);
- l'attuazione di una ricognizione periodica delle società partecipate e l'eventuale adozione di piani di razionalizzazione (art. 20);
- la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche, in sede di entrata in vigore del testo unico (art. 24);
- le disposizioni di coordinamento la legislazione vigente (art. 27 e 28).

In base all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ciascuna amministrazione pubblica, entro il 30 settembre 2017, era chiamata a effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle da alienare o da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all'articolo 20 del TUSP.

L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, doveva essere comunicato al MEF, entro il 31 ottobre 2017 (scadenza poi differita al 10 novembre 2017), esclusivamente secondo le modalità di cui all'articolo 17 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90.

Una volta operata tale ricognizione straordinaria, le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, di procedere annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

A tale obbligo sono tenute le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale (art. 2, comma 1, lettera a), del TUSP).

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 109 del 20/12/2018 questo Comune ha provveduto ad effettuare la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla predetta data, analizzando la rispondenza delle società partecipate ai requisiti richiesti per il loro mantenimento da parte di un'amministrazione pubblica, cioè alle categorie di cui all'art. 4 T.U.S.P., il soddisfacimento dei requisiti di cui all'art. 5 (commi 1 e 2), il ricadere in una delle ipotesi di cui all'art. 20 comma 2 T.U.S.P.

Ne è scaturito il seguente piano di razionalizzazione:

MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Denominazione società	Tipo di partecipazione (diretta/indiretta)	Attività svolta	% Quota di partecipazione	Motivazioni della scelta
ATO ME 2 S.p.A in liquidazione	Diretta	Gestione integrata dei servizi di igiene ambientale	14,02%	L'Amministrazione deve mantenere la partecipazione in quanto la società ATO ME 2 è stata costituita e posta in liquidazione per legge (L.R.9/2010).
GRUPPO DI AZIONE COSTIERA GOLFO DI PATTI SOC.CONS. A R.L.	Diretta	Progettazione per lo sviluppo sostenibile dell'area di pesca.	5,95%	Considerato che l'attività svolta dalla società si concretizza nella gestione dei fondi europei della pesca per lo sviluppo sostenibile delle aree di pesca della costa mediterranea e che il T.U.S.P. all'art. 4, comma 6 stabilisce che "é fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013" e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014" relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca; pertanto, si ritiene di mantenere la partecipazione.
S.R.R. MESSINA AREA METROPOLITAN A SOC.CONS. S.p.A	Diretta	Organizzazione territoriale del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani	6,64%	La società rientra nella categoria delle società che producono un servizio di interesse generale ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. a) del T.U.S.P.
GAL TIRRENO EOLIE SOC. CONS. A R.L	Diretta	Elaborare il piano di azione locale per la definizione della strategia di sviluppo locale	1,95%	Considerato che l'attività svolta dal Gal Tirreno Eolie si concretizza nella gestione dei contributi finanziari erogati dall'Unione Europea e dal Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e di Garanzia elaborando Piani di azione

				locali propulsori di cambiamento nell'ambito della sfera pubblica locale, del mondo imprenditoriale e dalla collettività affermando modelli locali di sviluppo orientati alla valorizzazione delle risorse e delle opportunità presenti nel territorio, pertanto, l'Amministrazione ritiene di mantenere la partecipazione.
CONSORZIO DI GESTIONE DELL'AREA MARINA PROTETTA CAPO MILAZZO	Diretta	Gestire l'Area Marina Protetta Capo Milazzo", istituita con Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 maggio 2018.	50%	La società è stata costituita nel 2019 con delibera n. 70 del 05/07/2019.

AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

Azione di razionalizzazione	Denominazione società	% Quota di partecipazione	Attività compiute dall'ente in attuazione del provvedimento di revisione straordinaria
Cessione/Alienazione quote	SO.GE.PAT. S.r.l	0,25%	
	CENTRO MERCANTILE SICILIA S.p.A	1,94%	Nessuna
Liquidazione			
Fusione/Incorporazione			

2. OBIETTIVI DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

Il piano di razionalizzazione, di cui questo documento costituisce relazione tecnica di approfondimento, definisce il percorso che il Comune di Milazzo intende intraprendere per riorganizzare le proprie partecipazioni societarie.

Il piano illustra, per ciascuna delle società partecipate dal Comune di Milazzo, le scelte che lo stesso intende intraprendere secondo una logica finalizzata alla continuità dei servizi gestiti dalle stesse, all'efficientamento della gestione e alla tutela della finanza pubblica.

3. IL NUOVO QUADRO NORMATIVO

3.1 – Le disposizioni che regolano i processi di razionalizzazione delle società partecipate.

Il nuovo Testo Unico delle Società Partecipate (TUSP), varato con Decreto Legislativo 19 agosto 2016, così come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 16 Giugno 2017, n. 100 "Decreto correttivo" all'art.20 comma 1 stabilisce che le amministrazioni pubbliche sono tenute ad effettuare annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, al fine di individuare quelle che non sono riconducibili ad alcuna delle categorie ammesse o che non soddisfano i requisiti di legge, per le quali è prevista l'alienazione entro un anno dalla ricognizione.

3.2 – Tipologia di partecipazioni ammesse dalla legge

All'art. 4 del TUSP, dopo aver affermato il generale limite secondo cui non è ammessa la partecipazione a società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Amministrazione pubblica (art. 4, comma 1), il legislatore indica una ulteriore serie di attività ritenute ammissibili per le società a partecipazione pubblica.

Nel dettaglio, l'art. 4, comma 2, del TUSP stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, dirette o indirette, solo in società di:

- a) produzione di servizi di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi,
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di programma fra amministrazioni pubbliche,
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato,
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliare, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 50/2016.

3.3 – Ulteriori requisiti di ammissibilità

Per essere considerate ammesse dalla normativa non è sufficiente che le partecipazioni oggetto di ricognizione siano riconducibili ad una delle suindicate categorie previste all'art.4, commi 1, 2, 3 del TUSP, ma è necessario che non ricadano in una delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2 del TUSP.

Tale disposizione prevede che le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in:

- a) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti ;
- b) società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- c) società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- d) società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti.

4. Il piano di razionalizzazione

4.1 Visione di sintesi del piano di razionalizzazione

Di seguito si riporta lo schema riepilogativo che illustra le scelte che il Comune intende attuare ai fini di razionalizzare il sistema delle proprie partecipazioni societarie in linea con quanto disposto dal Decreto Legislativo 9 agosto 2016, così come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 16 Giugno 2017, n. 100

Società	Tipologia e misura partecipazione	Servizio gestito	Scelta adottata
CENTRO MERCANTILE SICILIA S.p.A	Diretta al 1,94%	Gestione del centro mercantile	Dismissione della partecipazione
ATO ME 2 S.p.A in liquidazione	Diretta al 14,02%	Gestione integrata dei servizi di igiene ambientale	Mantenimento della partecipazione
GRUPPO DI AZIONE COSTIERA GOLFO DI PATTI	Diretta al 5,95%	Progettazione per lo sviluppo sostenibile dell'area pesca	Mantenimento della partecipazione

SOC.CONS.AR.L			
S.R.R. MESSINA AREA METROPOLITANA SOC.CONS. S.p.A	Diretta al 6,64%	Organizzazione territoriale del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani	Mantenimento della partecipazione
GAL TIRRENO EOLIE SOC.CONS. A R.L.	Diretta al 1,95%	Elaborare il piano di azione locale per la definizione della strategia di sviluppo locale	Mantenimento della partecipazione
CONSORZIO DI GESTIONE DELL'AREA MARINA PROTETTA CAPO MILAZZO	Diretta al 50%	Gestione dell'Area Marina Protetta Capo Milazzo	Mantenimento della partecipazione

5 Analisi delle singole partecipazioni

CENTRO MERCANTILE SICILIA S.p.A

Dati identificativi:

Codice fiscale: 02623070832

Anno di Costituzione: 2001

Oggetto dell'attività: Gestione del centro mercantile

Tipo e misura della partecipazione: Diretta al 1,94%

Numero dipendenti: 2

Numero amministratori: 3

Numero componenti organo di controllo: 3

Fatturato ultimo triennio: € 694.259,00 (2020); € 646.909 (2019); € 586.601,00 (2018);

Risultato d'esercizio: € -35.948,00 (2020); € -20.368,00 (2019); € -17.292,00 (2018);

Qualificazione: Il Centro Mercantile Sicilia di Milazzo è una struttura con spazi idonei al deposito e allo stoccaggio di merci e con infrastrutture utili per una avanzata gestione logistica della distribuzione essendo in un punto di snodo tra porto, scalo ferroviario e autostradale di Milazzo.

Misure di razionalizzazione:

Non essendo l'attività del CENTRO MERCANTILE SICILIA S.p.A strettamente necessaria per il perseguimento delle proprie finalità istituzionale del Comune di Milazzo, il T.U.S.P all'art. 4 comma 1 ne vieta il mantenimento.

Per tale motivo e in conformità a quanto deliberato dal Consiglio Comunale con delibera n. 109 del 20/12/2018 "Revisione Straordinaria delle partecipazioni ex art.24 D.Lsg.19 agosto 2016 n. 175. Ricognizione partecipate possedute – individuazione partecipazioni da alienare", e n.30 del 12/05/2020 "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art.20 comma 1 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.) l'Amministrazione dovrà procedere, nelle forme di legge, alla dismissione della proprie azioni.

ATO ME 2 S.p.A in liquidazione

Dati identificativi

Codice fiscale: 02683040832

Anno di Costituzione: 2002

Oggetto dell'attività: Gestione integrata dei servizi di igiene ambientale

Tipo e misura della partecipazione: Diretta al 14,02%

Numero dipendenti:
Numero amministratori:
Numero componenti organo di controllo
Compenso amministratore:
Fatturato ultimo triennio:
Risultato d'esercizio:

Qualificazione: Società a totale partecipazione pubblica locale ai sensi dell'art.22 della legge 8 giugno 1990 n.142 come recepito dalla legge regionale 11 dicembre 1991 n.48, e successive modifiche ed integrazioni che ha come oggetto sociale la gestione integrata dei servizi di igiene ambientale nel territorio dell'A.T.O. ME 2 Messina.

Misure di razionalizzazione

Non è stato possibile reperire le informazioni necessarie per il piano di razionalizzazione in quanto tutte le richieste inviate non sono state accolte e sono tornate indietro essendo la società inattiva.

Nonostante ciò e in conformità a quanto deliberato dal Consiglio Comunale con delibera n. 109 del 20/12/2018 "Revisione Straordinaria delle partecipazioni ex art.24 D.Lsg.19 agosto 2016 n. 175. Ricognizione partecipate possedute – individuazione partecipazioni da alienare", e n. 30 del 12/05/2020 "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art.20 comma 1 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.), l'Amministrazione deve mantenere la partecipazione in quanto la società ATO ME 2 è stata costituita e posta in liquidazione per legge (L.R.9/2010).

GRUPPO DI AZIONE COSTIERA GOLFO DI PATTI SOC.CONSA R.L.

Dati identificativi

Codice fiscale: 032421150831
Anno di Costituzione: 2013
Oggetto dell'attività: Progettazione per lo sviluppo sostenibile dell'area di pesca.
Tipo e misura della partecipazione: Diretta al 5,95%
Numero dipendenti: 0
Numero amministratori: 11
Numero componenti organo di controllo: nessuno
Compenso amministratore: nessuno
Fatturato ultimo triennio: 3,00 (2020); 1.500,00 (2019), 0,00 (2018)
Risultato d'esercizio: -1.360,00 (2020); -101,00 (2019); -3.844,00 (2018)

Qualificazione: Il Gruppo di Azione Costiera "Golfo di Patti" nasce allo scopo di intercettare ed usufruire delle risorse offerte dal Fondo Europeo della Pesca, finalizzate a rafforzare la competitività delle zone di pesca, a ristrutturare, orientare e promuovere le attività economiche del settore aggiungendo valore ai prodotti ittici, e sostenere la piccola pesca e il turismo a favore delle comunità che vivono prevalentemente di questa economia.

Ne fanno parte i Comuni di Patti (capofila), Gioiosa Marea, Oliveri, Falcone, Furnari, Terme Vigliatore, Barcellona, Milazzo, la Provincia Regionale di Messina, il Consorzio di Ripopolamento Ittico Golfo di Patti, e diversi partner privati.

Misure di razionalizzazione

Considerato che l'attività svolta dal Gruppo di Azione Costiera "Golfo di Patti" si concretizza nella gestione dei fondi europei della pesca per lo sviluppo sostenibile delle aree di pesca della costa mediterranea e che il T.U.S.P. all'art. 4, comma 6 stabilisce che "è fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013" e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014" relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

pertanto, in conformità anche a quanto deliberato dal Consiglio Comunale con delibera n. 109 del 20/12/2018 “Revisione Straordinaria delle partecipazioni ex art.24 D.Lsg.19 agosto 2016 n. 175. Ricognizione partecipate possedute – individuazione partecipazioni da alienare”, e n.30 del 12/05/2020 “Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art.20 comma 1 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.) l’Amministrazione ritiene di mantenere la partecipazione.

S.R.R. MESSINA AREA METROPOLITANA SOC.CON.S.p.A

Dati identificativi

Codice fiscale: 03281470835

Anno di Costituzione: 2013

Oggetto dell’attività: Organizzazione territoriale del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani

Tipo e misura della partecipazione: Diretta al 6,64%

Numero dipendenti: 11

Numero amministratori: 5

Numero componenti organo di controllo:3

Compenso amministratore: 0

Compenso organo di controllo: € 7.800,00

Fatturato ultimo triennio: 547.586,00 (2020); 629.514,00 (2019); 471.305,00 (2018);

Risultato d’esercizio: 0,00 (2020); 1.930,00 (2019); 0,00 (2018);

Qualificazione: Trattasi di società che esercita le funzioni previste negli artt. n. 200, 202 e 203 del decreto legislativo del 3 Aprile 2006, n. 152 in tema di organizzazione territoriale, affidamento e disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, provvedendo all’espletamento delle procedure per l’individuazione del gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti, così come previsto dall’art. 8 della L.R. n. 9/10 e con le modalità di cui all’articolo 15 della L.R. n. 9/10, nell’Ambito Territoriale Ottimale n. 11 – Messina Provincia - individuato con decreto del Presidente della Regione Siciliana 4 luglio 2012, n. 531.

Misure di razionalizzazione

Considerato che il T.U.S.P. all’art. 2, comma 1, lettera h), definisce i servizi di interesse generale: “Le attività di produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche, nell’ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l’omogeneità dello sviluppo o e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale”.

Poiché la società in esame gestisce servizi pienamente coerenti con le finalità istituzionali dell’Ente e soprattutto conformi al dettato normativo in materia di servizi di interesse generale, l’Amministrazione, in conformità anche a quanto deliberato dal Consiglio Comunale con delibera n. 109 del 20/12/2018 “Revisione Straordinaria delle partecipazioni ex art.24 D.Lsg.19 agosto 2016 n. 175. Ricognizione partecipate possedute – individuazione partecipazioni da alienare”, e n.30 del 12/05/2020 “Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art.20 comma 1 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.), l’Amministrazione ritiene di mantenere la partecipazione.

GAL TIRRENO EOLIE SOC.CON.S. A R.L.

Dati identificativi:

Codice fiscale: 03431980832

Anno di Costituzione: 2016

Oggetto dell’attività: Elaborare il piano di azione locale per la definizione della strategia di sviluppo locale

Tipo e misura della partecipazione: Diretta al 1,95%

Numero dipendenti: 4

Numero amministratori: 9

Numero componenti organo di controllo 0

Compenso amministratore: 0,00

Fatturato ultimo triennio: 212.463,78(2020); 155.650,00 (2019); 0,00 (2018)

Risultato d'esercizio; 0,00 (2020); 0,00 (2019); -20.825,00 (2018)

Qualificazione: La società è stata costituita allo scopo di dare attuazione del Piano di Azione "Locale (P.A.L.) "GAL TIRRENO EOLIE" definendo la separazione delle funzioni e della gestione del "PSR 2014/2020 Misura 19 Sostegno allo sviluppo locale L.E.A.D.E.R e sottomisure 19.2 e 19.4.

In particolare, il GAL si propone di promuovere lo sviluppo sostenibile e durevole delle zone rurali partecipando attivamente a programmi comunitari, nazionali, regionali, promuovendo azioni nei settori dello sviluppo rurale, del turismo rurale, delle piccole imprese, dell'artigianato e dei servizi sociali, della tutela e miglioramento dell'ambiente e della qualità della vita e, infine, della diversificazione della economia rurale.

Misure di razionalizzazione

Considerato che l'attività svolta dal Gal Tirreno Eolie si concretizza nella gestione dei contributi finanziari erogati dall'Unione Europea e dal Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e di Garanzia elaborando Piani di azione locali propulsori di cambiamento nell'ambito della sfera pubblica locale, del mondo imprenditoriale e dalla collettività affermando modelli locali di sviluppo orientati alla valorizzazione delle risorse e delle opportunità presenti nel territorio, pertanto, in conformità anche a quanto deliberato dal Consiglio Comunale con delibera n. 109 del 20/12/2018 "Revisione Straordinaria delle partecipazioni ex art.24 D.Lsg.19 agosto 2016 n. 175. Ricognizione partecipate possedute – individuazione partecipazioni da alienare", e n.30 del 12/05/2020 "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art.20 comma 1 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.) l'Amministrazione ritiene di mantenere la partecipazione. La società è stata costituita nel 2016 con determina n.90 del 28/09/2016 e perciò non ha ancora svolto alcuna attività istituzionale se non le procedure di costituzione e gli adempimenti amministrativi previsti dalla normativa societaria pertanto l'Amministrazione ritiene di mantenere la partecipazione.

CONSORZIO DI GESTIONE DELL'AREA MARINA PROTETTA CAPO MILAZZO

Dati identificativi:

Codice fiscale: 03580370835

Anno di Costituzione: 2019

Oggetto dell'attività: Gestire l'"Area Marina Protetta Capo Milazzo", istituita con Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 maggio 2018.

Tipo e misura della partecipazione: Diretta al 50%

Numero dipendenti: 0

Numero amministratori: 1

Numero componenti organo di controllo 1

Compenso amministratore: 0,00

Fatturato ultimo triennio: 85.027 (2020); 0,00 (2019)

Risultato d'esercizio: 311,00 (2020); 4.447,85 (2019)

Qualificazione: La società è stata costituita allo scopo di:

- a) tutelare e valorizzare le caratteristiche ambientali, chimiche, fisiche e della biodiversità marina e costiera, con particolare attenzione alle specie e agli habitat protetti a livello regionale, nazionale e comunitario, anche attraverso interventi di recupero ambientale;
- b) promuovere l'educazione ambientale e la diffusione delle conoscenze degli ambienti marini e costieri dell'area marina protetta, anche attraverso la realizzazione di programmi didattici e divulgativi;

- c) realizzare programmi di studio, monitoraggio e ricerca scientifica nei settori delle scienze naturali e della tutela ambientale, al fine di assicurare la conoscenza sistematica dell'area;
- d) promuovere lo sviluppo sostenibile dell'area, anche privilegiando le attività ecocompatibili locali, con particolare riguardo alla valorizzazione delle attività tradizionali, delle culture locali, del turismo responsabile ed alla fruizione delle categorie socialmente sensibili;
- e) realizzare politiche di sistema con le altre aree naturali protette e lo scambio di esperienze.

Misure di razionalizzazione

La società è stata costituita nel 2019 con delibera n. 70 del 05/07/2019 pertanto l'Amministrazione ritiene di mantenere la partecipazione al fine di dare avvio allo scopo statutario.

CONCLUSIONI

E' intenzione dell'Amministrazione portare a compimento il piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie con particolare riferimento a quelle delle quali è stata decisa la dismissione, operazione che quest'ultima che richiede lo svolgimento di iter complessi e articolati.



CITTA' DI MILAZZO

Verbale della I Commissione Consiliare

L'anno 2022, giorno 01 del mese di Marzo, alle ore 11,00, si è riunita la I Commissione Consiliare, convocata con nota prot. n. 76/UP/ del 28/02/2022 dal Presidente Dott.ssa Valentina Cocuzza, trasmessa ai componenti, ai Capigruppo, al Sig. Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale.

Funge da segretario il Dott. Giuseppe Spoto.

	PRESENTI	ASSENTI
ANDALORO ALESSIO	X esce 11,35	
BAGLI MASSIMO	X entra 11,22	
COCUZZA VALENTINA	X entra 11,15	
CRISAFULLI GIUSEPPE	X entra 11,15	
ITALIANO ANTONINO	X esce 11,45	
PIRAINO ROSARIO	X entra 11,20	
RUSSO LYDIA	X	
SARAO' SANTI MICHELE	X entra 11,25	

Sono, altresì, presenti il capogruppo Foti Antonio, la Dott.ssa Locantro Antonio, il Dott. Infantino Antonio.

Gli argomenti posti all'o.d.g. sono i seguenti:

1. Lettura verbale precedente;

2. Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 24/02/2022 avente ad oggetto:
Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche al 31/12/2020 ex art. 20 D.Lgs. 19
agosto 2016 n. 175. Approvazione;

3. Redazione nuovo Statuto Comunale;

4. Varie ed eventuali.

Alle ore 11,00 il Vice Presidente della I Commissione Consiliare Antonino Italiano, sostituisce il Presidente Valentina Cocuzza, apre i lavori e legge il verbale della seduta precedente che viene approvato all'unanimità dei presenti.

Alle ore 11, 15 entrano in aula il Presidente Valentina Cocuzza ed il componente Crisafulli Giuseppe. A questo punto si inizia la seduta partendo dal punto n. 2 posto all'o.d.g. Avente per oggetto :
"Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 24/02/2022. Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche al 31/12/2020 ex art. 20 D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175. Approvazione".

Quindi il Presidente Valentina Cocuzza legge una nota inviata dal Responsabile del Procedimento Dott.ssa Locantro Antonia al Presidente del Consiglio Avv. Alessandro Oliva dove si segnala che la delibera, su menzionata, deve essere approvata con massima urgenza, in quanto il provvedimento doveva essere approvato entro il 31/12/2021.

Si passa quindi alla lettura da parte del capogruppo Antonio Foti della proposta di delibera.

Alle ore 11,30 entra in aula la Dott.ssa Locantro Antonia a cui vengono poste, da parte dei componenti, delle domande di chiarimento riguardo la delibera posta all'o.d.g..

Alle 11,35 esce dall'aula il componente Andaloro Alessio.

I componenti chiedono all'unanimità di capire il motivo per cui non è stato inserito nella delibera il Parere dei Revisori dei Conti a differenza di altre delibere dove tale parere era esistente.

A questo proposito viene invitato in aula il Dott. Antonio Infantino, il quale, come aveva anticipato già la Dott.ssa Locantro, risponde che la proposta di delibera in esame, non avendo all'interno nessun documento economico finanziario, non necessita di parere dei revisori. Inoltre afferma che in questa proposta di delibera in particolare il Consiglio non prende nessuna iniziativa relativamente alle società partecipate che non abbia già preso in passato. Quindi dichiara, inoltre, che si tratta di una delibera confermativa dei piani di razionalizzazione già adottati e di conseguenza il parere non è necessario.

Alle ore 11,45 esce dall'aula il componente Italiano Antonino.

A questo punto il componente Piraino chiede al Dott. Infantino, siccome è stato predisposto un consiglio urgente appositamente per questa proposta di delibera per giovedì 3 marzo ed un consiglio ordinario per lunedì 7 marzo, se si possono trattare entrambi gli argomenti alla data del 7 marzo.

Il Dott. Infantino suggerisce di trattare l'argomento riguardante la proposta di delibera il più presto possibile e quindi per giovedì 3 marzo.

Ultimate le risposte alle richieste dei componenti, il Dott. Infantino e la Dottssa Locantro lasciano l'aula.

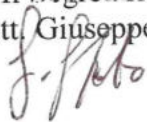
Il Presidente Valentina Cocuzza continua i lavori e mette ai voti la proposta di delibera posta al punto n. 2 dell'o.d.g. Avente per oggetto : “ Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 24/02/2022. Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche al 31/12/2020 ex art. 20 D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175. Approvazione”.

I componenti Cocuzza Valentina, Piraino Rosario, Russo Lydia, Saraò Santi Michele, Bagli Massimo sono favorevoli. Il componente Crisafulli Giuseppe si astiene.

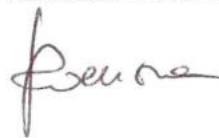
La proposta di delibera viene approvata.

Infine il Presidente decide, di comune accordo con i componenti di chiudere la seduta alle ore 12,05 e di rinviarla a data da destinarsi.

Il Segretario
Dott. Giuseppe Spoto



Il Presidente della I Commissione Consiliare
Valentina Cocuzza



Il presente verbale, salvo ulteriore lettura e approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'ordinamento amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana approvato con legge regionale 15 Marzo 1963 n°16, viene sottoscritto come segue:


Il Segretario Generale
ANDREINA MAZZU'

IL PRESIDENTE
ALESSANDRO IOLIVA


Il Consigliere Anziano
MARIO FRANCESCO SINDONI

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, su conforme attestazione dell'addetto all'albo

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 Dicembre 1991, n°44 e successive modifiche ed integrazioni (L.R. 28 Dicembre 2004 n°17 art. 127 comma 21)

è stata affissa all'albo pretorio comunale il 08/03/2022 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 11, comma 1);

Dalla Residenza Comunale, li _____

Il Segretario Generale

L'addetto all'Albo

Il Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 Dicembre 1991, n.44 e successive modifiche ed integrazioni

E DIVENUTA ESECUTIVA

☐ il giorno _____, per decorso del termine di 10 (dieci) giorni dalla sua pubblicazione (art.12, comma 1, della L.R. 03.12.1991, n.44).

☐ il giorno della sua adozione perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.12, comma 1, della L.R. 03.12.1991, n.44).

Dalla Residenza Comunale, li _____

Il Segretario Generale

La presente deliberazione è copia conforme all'originale. Milazzo, li _____ Il Segretario Generale _____	La presente deliberazione esecutiva è stata oggi trasmessa al Dipartimento _____ Milazzo, li _____ Il Responsabile dell'U.O. _____
---	---